



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Direzione Amministrativa
Servizio Tecnico

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LABORATORI, GIARDINAGGIO E FACCHINAGGIO DELLE SEDI ARPA DELLA SARDEGNA

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

ALLEGATO N° 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono riportate di seguito:

- ✓ Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- ✓ Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- ✓ Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- ✓ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- ✓ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti e s.m.i.
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004
- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, art. 34
- ✓ D.lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- ✓ D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

SCHEDA CAM SINTETICHE

CRITERI AMBIENTALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ANCHE QUALORA RESO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "GLOBAL SERVICE O MULTIFUNZIONE)

SERVIZIO DI PULIZIA

Specifiche tecniche di base:

Aspetto	Criteri ambientali	Verifica previste
Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (§ 5.3.1)	Conformità ai "Criteri ambientali minimi" individuati al paragrafo 6.1	L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti, corredata da specifiche indicazioni riportate nel relativo paragrafo di riferimento. L'aggiudicatario provvisorio (per prodotti senza etichetta Ecolabel) dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025.
Prodotti disinfettanti (§ 5.3.2)	I prodotti devono essere autorizzati dal Ministero della salute: - come presidi medico-chirurgici (ai sensi del DPR n. 392/1998) - come prodotti biocidi (ai sensi del D.lgs. n. 174/2000). Conformità ai "Criteri ambientali minimi" individuati al paragrafo 6.2	Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare, corredata da specifiche indicazioni riportate nel relativo paragrafo di riferimento. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza dei prodotti ai CAM di cui al punto 6.2, dovrà fornire specifica documentazione (etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025.
Altri prodotti (§ 5.3.3)	I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Conformità al Regolamento CE 648/2004 e ai CAM individuati al paragrafo 6.2.	Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare, corredata da specifiche indicazioni riportate nel relativo paragrafo di riferimento. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza dei prodotti ai CAM di cui al punto 6.2, dovrà fornire specifica documentazione (etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025.
Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto (§ 5.3.4)	Rispetto dei criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009 (criteri ecologici per l'assegnazione del marchio "Ecolabel Europeo" al tessuto carta)	L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti.

Specifiche tecniche premianti:

Aspetto	Criteri ambientali	Verifica previste
Aspetti organizzativi e gestionali del servizio: soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali (§ 5.4.1)	Attribuzione punti tecnici al rapporto quali quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali misure devono essere descritte in un apposito "Piano gestionale del servizio". Tale piano dovrà descrivere e specificare determinate caratteristiche alcune delle quali sono riportate a titolo esemplificativo nel paragrafo di riferimento.	Presentazione di un "Piano gestionale del servizio", sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, avvalorato ove possibile, da prove documentali. L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel Piano gestionale del servizio"

Condizioni di esecuzione /clausole contrattuali:

Aspetto	Condizione/clausola
Divieto d'uso di determinati prodotti (§ 5.5.1)	L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante
Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro (§ 5.5.2)	Divieto di utilizzo segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante)

Aspetto	Condizione/clausola
<p>Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante (§ 5.5.3)</p>	<p>La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e che vengano aggiunti determinati argomenti riportati nel paragrafo di riferimento, ed almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia - Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza) - Differenze tra disinfezione e lavaggio - Modalità di conservazione dei prodotti - Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie. <p>La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprio programma di formazione del personale - le ore di formazione svolte - i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare - l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti - le date e le sedi dei corsi organizzati - i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza - i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. <p>Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.</p> <p>Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.</p>
<p>Gestione dei rifiuti (§ 5.5.4)</p>	<p>Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio</p>
<p>Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti (§ 5.5.5)</p>	<p>L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza, corredato da opportune prove documentali</p>

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L'IGIENE

PRODOTTI PER L'IGIENE: DETERGENTI MULTIUSO, DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE

Specifiche tecniche di base:

Aspetto	Criteri ambientali																				
<p>Classificazioni non ammesse (§ 6.1.1)</p>	<p>I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella riportata nel paragrafo di riferimento (Classificazione Direttiva 67/548 e Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP)</p> <table border="1" data-bbox="424 712 1059 1084"> <thead> <tr> <th>Classificazione Direttiva 67/548</th> <th>Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T+ R26 (gas)</td> <td>Acute tox 2 H330</td> </tr> <tr> <td>T+ R26 (vapori)</td> <td>Acute tox 1 H330</td> </tr> <tr> <td>T+ R26 (polvere/nebbia)</td> <td>Acute tox 2 H330</td> </tr> <tr> <td>T+ R27</td> <td>Acute tox 1 H310</td> </tr> <tr> <td>T+ R28</td> <td>Acute tox 2 H300</td> </tr> <tr> <td>T R23 (gas)</td> <td>Acute tox 3 H331</td> </tr> <tr> <td>T R23 (polvere/nebbia)</td> <td>Acute tox 3 H311</td> </tr> <tr> <td>T R24</td> <td>Acute tox 3 H331</td> </tr> <tr> <td>T R25</td> <td>Acute tox 3 H301</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP	T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330	T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330	T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330	T+ R27	Acute tox 1 H310	T+ R28	Acute tox 2 H300	T R23 (gas)	Acute tox 3 H331	T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311	T R24	Acute tox 3 H331	T R25	Acute tox 3 H301
Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP																				
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330																				
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330																				
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330																				
T+ R27	Acute tox 1 H310																				
T+ R28	Acute tox 2 H300																				
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331																				
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311																				
T R24	Acute tox 3 H331																				
T R25	Acute tox 3 H301																				
<p>Biodegradabilità dei tensioattivi (§ 6.1.2)</p>	<p>Biodegradabilità rapida. Tutte le sostanze tensioattive utilizzate devono possedere un livello di biodegradabilità almeno pari al 60% entro 28 giorni.</p> <p><u>Metodi di prova:</u> se il tensioattivo non è incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non è classificato "R" nella colonna biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".</p>																				
<p>Sostanze e miscele non ammesse o limitate (§ 6.1.3)</p>	<p><u>Sostanze specifiche escluse:</u> Il prodotto non deve contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, le sostanze elencate nella tabella riportata nel paragrafo di riferimento.</p> <p><u>Sostanze e miscele pericolose:</u> Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati nella tabella riportata nel paragrafo di riferimento, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Nel paragrafo di riferimento si riportano altresì le sostanze o miscele che sono specificatamente esentate da questo requisito</p> <p><u>Non sono ammesse</u> altresì le sostanze identificate come estremamente problematiche (in conformità all'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006)</p>																				
<p>Sostanze biocide nei detersivi (§ 6.1.4)</p>	<p>Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. Alcuni biocidi utilizzati per conservare il prodotto sono ammessi solo se soddisfano le condizioni riportate nel paragrafo di riferimento</p>																				

Aspetto	Criteri ambientali
Fragranze (§ 6.1.5)	Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici. Per alcune delle fragranze per le quali è ammesso l'utilizzo, esse devono soddisfare le condizioni specificate nel paragrafo di riferimento
Fosforo (§ 6.1.6)	La quantità complessiva di fosforo elementare ammessa è specificata nel paragrafo di riferimento. Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.
Concentrazioni di composti organici volatili (COV) (§ 6.1.7)	Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di VOC con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.
Requisiti dell'imballaggio (§ 6.1.8)	Rispondenza ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV Rifiuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)». Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ (§ 6.1.9).

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà o che si impegna ad utilizzare corredata di specifiche informazioni tra cui l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024). Per i prodotti non in possesso di etichette ambientali, il legale rappresentante dell'impresa offerente, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso di etichette ecologiche, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025.

DISINFETTANTI, PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) E DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER SERVIZI SANITARI, DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER LA PULIZIA DI FINESTRE

DISINFETTANTI, PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC) E DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DETERGENTI

Specifiche tecniche di base:

Aspetto	Criteri ambientali
Classificazioni non ammesse (§ 6.2.1)	I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella riportata nel paragrafo di riferimento (Classificazione Direttiva 67/548 e Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP)
Biodegradabilità dei tensioattivi (§ 6.2.2)	Biodegradabilità rapida. Tutte le sostanze tensioattive utilizzate devono possedere un livello di biodegradabilità almeno pari al 60% entro 28 giorni. <u>Metodi di prova:</u> se il tensioattivo non è incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non è classificato "R" nella colonna biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".
Sostanze e miscele non ammesse o limitate (§ 6.2.3)	a. <u>Sostanze specifiche escluse:</u> Il prodotto non deve contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, le sostanze elencate nella tabella riportata nel paragrafo di riferimento b. <u>Sostanze e miscele pericolose:</u> Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati nella tabella riportata nel paragrafo di riferimento, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Nel paragrafo di riferimento si riportano altresì le sostanze o miscele che sono specificatamente esentate da questo requisito c. <u>Non sono ammesse</u> altresì le sostanze identificate come estremamente problematiche (in conformità all'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006)
Detergenti "superconcentrati" e prodotti per usi specifici: sostanze biocide (§ 6.2.4)	Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. Alcuni biocidi utilizzati per conservare il prodotto sono ammessi solo se soddisfano le condizioni riportate nel paragrafo di riferimento
Prodotti disinfettanti: sostanze biocide (§ 6.2.5)	I prodotti devono essere autorizzati dal Ministero della salute: - come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; - come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000.

Aspetto	Criteri ambientali
Fragranze (§ 6.2.6)	Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici. Per alcune delle fragranze per le quali è ammesso l'utilizzo, esse devono soddisfare le condizioni specificate nel paragrafo di riferimento
Fosforo (§ 6.2.7)	La quantità complessiva di fosforo elementare ammessa è specificata nel paragrafo di riferimento. Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.
Detergenti "superconcentrati" e prodotti per usi specifici: Concentrazioni COV (§ 6.2.8)	Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di VOC con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.
Requisiti dell'imballaggio (§ 6.2.9)	Rispondenza ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV Rifiuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)». Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ (§ 6.2.10).

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie corredato di specifiche indicazioni. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato B. Per le cere e i prodotti deceranti, conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per i prodotti superconcentrati, è necessario anche specifica documentazione.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza ai requisiti nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire le fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025.

Schede CAM operative

Le schede operative, rispetto alle precedenti, sono destinate ad una lettura più approfondita dell'argomento, in quanto costituiscono un estratto delle sezioni fondamentali dei CAM approvati, sezioni che necessariamente devono essere introdotte all'interno delle procedure di appalto per arrivare a un "appalto verde". L'obiettivo è quello di assistere il lavoro della stazione appaltante durante la definizione delle procedure di appalto pubblico.

Per ogni CAM, dunque, si riportano alcune note introduttive e successivamente un quadro dei requisiti ambientali da inserire nelle relative fasi della procedura d'acquisto.

Nel caso in cui si opti per la forma di aggiudicazione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" (forma di aggiudicazione preferibile), la stazione appaltante dovrà provvedere a stabilire dei punteggi supplementari per ciò che concerne le specifiche tecniche premianti (sezione di colore grigio nelle schede CAM operative).

Infine, particolare attenzione deve essere riposta nelle parti evidenziate in giallo in quanto la stazione appaltante è direttamente chiamata a visionarle e a prendersi carico dell'applicazione della specifica tecnica agendo secondo quanto richiesto ed in base alle proprie esigenze.

Note:

Criteri ambientali minimi elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del "servizio di pulizia" e per le forniture di "prodotti per l'igiene", che rientrano nella categoria "Servizi di gestione degli edifici" prevista dal PAN GPP paragrafo 3.6, lettera J.

Le "specifiche tecniche" relative agli appalti di fornitura di prodotti per l'igiene (riportate nella seconda scheda), costituiscono documentazione da integrare nei capitolati per l'affidamento del servizio di pulizia.

Inoltre, nella scheda relativa alla fornitura di prodotti per l'igiene sono riportati i "criteri ambientali" che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per l'igiene, per essere considerati "verdi", ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie
- prodotti disinfettanti
- prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostranti...)
- detergenti multiuso "superconcentrati", utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. Si intendono "superconcentrati", quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

In relazione agli appalti di fornitura di prodotti utilizzati nell'ambito delle attività di pulizia si specifica che tali appalti, per essere definiti "verdi" ai sensi del PAN GPP, non devono includere prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante e devono riguardare esclusivamente prodotti conformi alle specifiche tecniche relative ai prodotti: "Detergenti multiuso", "Detergenti per servizi sanitari", "Detergenti per la pulizia di finestre" e "Disinfettanti, prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc) e detergenti superconcentrati multiuso, detergenti superconcentrati per servizi sanitari, detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre" (punti 6.1 e 6.2 del D.M. 20 giugno 2012).

SCHEDA CAM OPERATIVE

SERVIZIO PULIZIA

Quadro dei requisiti ambientali relativi al servizio di pulizia da inserire nelle relative fasi della procedura d'appalto

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali
Oggetto dell'appalto	<p>Affidamento di un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale.</p> <p>(D.M. 20 giugno 2012)</p>
Selezione dei candidati e verifica rispondenza ai requisiti	<p>L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).</p> <p><i>La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.</i></p> <p><i>Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).</i></p>
Specifiche tecniche di base e verifica rispondenza ai requisiti	<p>Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)</p> <p>I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi alle relative "Specifiche tecniche" (paragrafo 6.1 del D.M. 20 giugno 2012).</p> <p><i>L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi (possono essere accettati, come mezzi di presunzione di conformità, altre etichette ambientali ISO di tipo I - rispondenti alla norma ISO 14024-, qualora i criteri dell'etichetta ambientale siano conformi ai criteri ambientali minimi. In tal caso l'offerente indica l'etichetta ambientale posseduta dal prodotto che si impegna ad utilizzare e l'aggiudicatario provvisorio presenta la documentazione tecnica ufficiale dell'etichetta ambientale, evidenziandone i criteri conformi ai Criteri ambientali minimi).</i></p> <p><i>L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.</i></p> <p>Prodotti disinfettanti</p> <p>I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:</p>

- a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
- b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai criteri ambientali minimi individuati per i "disinfettanti, prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" (punto 6.2 del D.M. 20 giugno 2012).

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" individuati per "disinfettanti, prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" (punto 6.2 del D.M. 20 giugno 2012), dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai requisiti indicati nelle specifiche tecniche individuate per "disinfettanti, prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" (punto 6.2 del D.M. 20 giugno 2012).

Altri prodotti

I prodotti diversi da quelli sopra descritti, "Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)" e "Prodotti disinfettanti", si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati per "disinfettanti, prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" (capitolo 6, punto 6.2 del D.M. 20 giugno 2012)

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la

	<p><i>dichiarazione di cui all'Allegato B. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.</i></p> <p>L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" individuati nelle "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" (punto 6.2 D.M. 20 giugno 2012), dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.</p> <p><i>L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nelle "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" (punto 6.2 D.M. 20 giugno 2012).</i></p> <p>Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto</p> <p>I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.</p> <p>L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.</p>
<p>Condizioni di esecuzioni/clausole contrattuali</p>	<p>Divieto d'uso di determinati prodotti</p> <p>L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.</p> <p>Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro</p> <p>È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).</p> <p>Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante</p> <p>La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia • Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza) • Differenze tra disinfezione e lavaggio • Modalità di conservazione dei prodotti • Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie. <p>La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi</p>

	<p>con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.</p> <p>Gestione dei rifiuti</p> <p>Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.</p> <p>Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi prodotti</p> <p>L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p>Criteria premianti facoltativi e verifica rispondenza ai requisiti**</p>	<p>Aspetti organizzativi e gestionali del servizio: soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali</p> <p>Sono attribuiti punti tecnici direttamente proporzionali al rapporto quali quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali misure di gestione ambientale devono essere descritte in un apposito "Piano gestionale del servizio", finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale piano dovrà descrivere e specificare, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale - se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a m². Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia - le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uso dettate per il personale) - le eventuali azioni che potrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.

	<p>- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).</p> <p>Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.</p> <p><i>Presentazione del piano, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, avvalorato ove possibile, da prove documentali.</i></p> <p><i>L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel "Piano gestionale del servizio" finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.</i></p>
--	---

**** Provvedere a stabilire i punteggi da applicare alle specifiche tecniche premianti**

PRODOTTI PER L'IGIENE

Quadro dei requisiti ambientali relativi alla fornitura di prodotti per l'igiene da inserire nelle relative fasi della procedura d'affidamento del servizio di pulizia

Nota: I prodotti oggetto delle specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) della scheda riportata di seguito sono:

- Detergenti multiuso
- Detergenti per servizi sanitari
- Detergenti per la pulizia di finestre.

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali																				
Specifiche tecniche di base e verifica di conformità	<p>Classificazioni non ammesse</p> <p>I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 853 719 943">Classificazione Direttiva 67/548</th> <th data-bbox="724 853 1182 943">Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 949 719 994">T+ R26 (gas)</td> <td data-bbox="724 949 1182 994">Acute tox 2 H330</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1001 719 1046">T+ R26 (vapori)</td> <td data-bbox="724 1001 1182 1046">Acute tox 1 H330</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1052 719 1097">T+ R26 (polvere/nebbia)</td> <td data-bbox="724 1052 1182 1097">Acute tox 2 H330</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1104 719 1149">T+ R27</td> <td data-bbox="724 1104 1182 1149">Acute tox 1 H310</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1155 719 1200">T+ R28</td> <td data-bbox="724 1155 1182 1200">Acute tox 2 H300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1207 719 1252">T R23 (gas)</td> <td data-bbox="724 1207 1182 1252">Acute tox 3 H331</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1258 719 1303">T R23 (polvere/nebbia)</td> <td data-bbox="724 1258 1182 1303">Acute tox 3 H311</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1310 719 1355">T R24</td> <td data-bbox="724 1310 1182 1355">Acute tox 3 H331</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1361 719 1406">T R25</td> <td data-bbox="724 1361 1182 1406">Acute tox 3 H301</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP	T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330	T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330	T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330	T+ R27	Acute tox 1 H310	T+ R28	Acute tox 2 H300	T R23 (gas)	Acute tox 3 H331	T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311	T R24	Acute tox 3 H331	T R25	Acute tox 3 H301
	Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP																			
	T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330																			
	T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330																			
	T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330																			
	T+ R27	Acute tox 1 H310																			
	T+ R28	Acute tox 2 H300																			
	T R23 (gas)	Acute tox 3 H331																			
	T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311																			
T R24	Acute tox 3 H331																				
T R25	Acute tox 3 H301																				
<p>Biodegradabilità dei tensioattivi</p> <p>Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)</p> <p>Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.</p> <p><u>Metodi di prova:</u> Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".</p>																					
<p>Sostanze e miscele non ammesse o limitate</p> <p>a) Sostanze specifiche escluse</p>																					

<p>Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:</p>	
alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati	
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali	
NTA (nitrilotricetato)	
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone	
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)	
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)	
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*	
Diazolidinilurea*	
Formaldeide	
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*	
* erano ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data devono essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.	
<p>b) Sostanze e miscele pericolose</p> <p>Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.</p> <p>Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:</p>	
H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione*

		<p>R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*.</p> <p>R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*</p> <p>R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione*</p> <p>R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*</p> <p>R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*</p>
	<p>H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*.</p> <p>R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle*</p> <p>R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*</p>
	<p>H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.</p> <p>R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.</p> <p>R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
	<p>H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R33 Pericolo di effetti cumulativi</p> <p>R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*.</p> <p>R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.</p> <p>R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
	<p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*</p>	<p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.</p>

	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
	EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
	EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
	EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
	EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
	EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle*	R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle*
<p>* erano ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data devono essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.</p> <p>I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.</p> <p>Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.</p> <p>Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.</p>		
	Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici R 50 oppure R 50/53
	Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53
	Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato R42

Enzimi*	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

c. **Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. (Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta).**

Sostanze biocide nei detersivi

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocida.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤100.

Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

Fosforo

<p>E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detersivi multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso,- entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detersivi multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,- entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detersivi per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). <p>Le sostanze utilizzate nei detersivi per finestre non devono contenere fosforo.</p> <p>Concentrazione di composti organici volatili</p> <p>Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.</p> <p>Requisiti dell'imballaggio</p> <p>L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.</p> <p>Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».</p> <p>Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.</p> <p>CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERSIVI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ.</p> <p><i>L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detersivi che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie ordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.</i></p> <p><i>Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• "Classificazioni non ammesse"• "Biodegradabilità dei tensioattivi"• "Sostanze e miscele non ammesse o limitate"• "Detersivi superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide"• "Prodotti disinfettanti: sostanze biocide"• "Fragranze"
--

	<ul style="list-style-type: none">• “Fosforo”• “Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili “” <p>(punti da 6.1.1 a 6.1.8 del D.M. 20 giugno 2012)</p> <p><i>L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi (per effettuare alcune prove è necessario acquisire l’elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni).</i></p>
--	--

PRODOTTI PER L'IGIENE

I prodotti oggetto delle specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) della scheda riportata di seguito sono:

- ✓ Disinfettanti
- ✓ prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc) e detergenti superconcentrati multiuso
- ✓ detergenti superconcentrati per servizi sanitari
- ✓ detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre.

Quadro dei requisiti ambientali relativi alla fornitura di disinfettanti, prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc) e detergenti superconcentrati multiuso, detergenti superconcentrati per servizi sanitari, detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre da inserire nelle relative fasi della procedura d'affidamento del servizio di pulizia

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali																				
Specifiche tecniche di base e verifica di conformità	<p>Classificazioni non ammesse</p> <p>I prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc) e detergenti superconcentrati multiuso, i detergenti superconcentrati per servizi sanitari ed i detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre utilizzati, non devono essere classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Classificazione Direttiva 67/548</th> <th style="width: 50%;">Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T+ R26 (gas)</td> <td>Acute tox 2 H330</td> </tr> <tr> <td>T+ R26 (vapori)</td> <td>Acute tox 1 H330</td> </tr> <tr> <td>T+ R26 (polvere/nebbia)</td> <td>Acute tox 2 H330</td> </tr> <tr> <td>T+ R27</td> <td>Acute tox 1 H310</td> </tr> <tr> <td>T+ R28</td> <td>Acute tox 2 H300</td> </tr> <tr> <td>T R23 (gas)</td> <td>Acute tox 3 H331</td> </tr> <tr> <td>T R23 (polvere/nebbia)</td> <td>Acute tox 3 H311</td> </tr> <tr> <td>T R24</td> <td>Acute tox 3 H331</td> </tr> <tr> <td>T R25</td> <td>Acute tox 3 H301</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP	T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330	T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330	T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330	T+ R27	Acute tox 1 H310	T+ R28	Acute tox 2 H300	T R23 (gas)	Acute tox 3 H331	T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311	T R24	Acute tox 3 H331	T R25	Acute tox 3 H301
	Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP																			
	T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330																			
	T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330																			
	T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330																			
	T+ R27	Acute tox 1 H310																			
	T+ R28	Acute tox 2 H300																			
	T R23 (gas)	Acute tox 3 H331																			
	T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311																			
	T R24	Acute tox 3 H331																			
	T R25	Acute tox 3 H301																			
<p>Biodegradabilità dei tensioattivi</p> <p>Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)</p> <p>Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.</p>																					

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali												
	<p>Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".</p> <p>Sostanze e miscele non ammesse o limitate</p> <p>a) Sostanze specifiche escluse</p> <p>Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:</p> <table border="1" data-bbox="406 741 1439 1422"> <tr> <td>alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati</td> </tr> <tr> <td>EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%</td> </tr> <tr> <td>NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%</td> </tr> <tr> <td>muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentamet dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6- dinitrobenzene; muschio chetor 2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone</td> </tr> <tr> <td>HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)</td> </tr> <tr> <td>AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)</td> </tr> <tr> <td>2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*</td> </tr> <tr> <td>Diazolidinilurea*</td> </tr> <tr> <td>Formaldeide</td> </tr> <tr> <td>N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*</td> </tr> </table> <p>* erano ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data devono essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.</p> <p>b) Sostanze e miscele pericolose</p> <p>Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.</p> <p>Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:</p> <table border="1" data-bbox="406 2007 1410 2049"> <tr> <td>H300 Letale se ingerito*</td> <td>R28 Molto tossico per ingestione*</td> </tr> </table>	alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati	EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%	NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%	muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentamet dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6- dinitrobenzene; muschio chetor 2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone	HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)	AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)	2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*	Diazolidinilurea*	Formaldeide	N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*	H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati													
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%													
NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%													
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentamet dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6- dinitrobenzene; muschio chetor 2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone													
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)													
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)													
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*													
Diazolidinilurea*													
Formaldeide													
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*													
H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*												

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali	
	H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
	H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
	H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
	H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
	H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
	H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
	H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
	H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
	H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione
	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
	H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
	H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
	H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali	
	H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
	H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	62 Possibile rischio di ridotta fertilità
	H361d Sospettato di nuocere al feto	63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
	H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
	H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione* R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
	H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*.

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali	
	nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	<p>R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.</p> <p>R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
	H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	<p>R33 Pericolo di effetti cumulativi</p> <p>R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione</p> <p>R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.</p> <p>R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.</p>
	<p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>	<p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>
	<p>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>	<p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>
	<p>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>	<p>R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>
	EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
	EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali	
	EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
	EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
	EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.		
I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.		
Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.		
Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi— allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di	R40

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali	
		<p>esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).</p>
<p>* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.</p> <p>**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.</p> <p>c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. (Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta).</p> <p>Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide</p> <p>Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.</p> <p>I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.</p> <p>Prodotti disinfettanti: sostanze biocide</p> <p>I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:</p> <p>a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ...",</p> <p>b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n..."</p> <p>Fragranze</p> <p>Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.</p>		

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali
	<p>Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% ($\geq 100\text{ppm}$) per sostanza .</p> <p>Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org.</p> <p>Fosforo</p> <p>È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detersivi multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso, - entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g di prodotto se trattasi di detersivi multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso, - entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detersivi per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). <p>Le sostanze utilizzate nei detersivi per finestre non devono contenere fosforo.</p> <p>Detersivi "superconcentrati" e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili "</p> <p>Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.</p> <p>Requisiti dell'imballaggio</p> <p>L'imballaggio dei seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfettanti • prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc) e detersivi superconcentrati multiuso • detersivi superconcentrati per servizi sanitari • detersivi superconcentrati per la pulizia di finestre. <p>deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.</p> <p>Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la</p>

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali
	<p>norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».</p> <p>Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.</p> <p>CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DEI DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ'</p> <p><i>Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'Allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "Classificazioni non ammesse" • "Biodegradabilità dei tensioattivi" • "Sostanze e miscele non ammesse o limitate" • "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide" • "Prodotti disinfettanti: sostanze biocide" • "Fragranze" • "Fosforo" • "Detergenti "superconcentrati" e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili " <p><i>(punti da 6.2.1 a 6.2.8 del D.M. 20 giugno 2012) in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.</i></p> <p><i>L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi":</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "Classificazioni non ammesse" • "Biodegradabilità dei tensioattivi" • "Sostanze e miscele non ammesse o limitate" • "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide" • "Prodotti disinfettanti: sostanze biocide" • "Fragranze" • "Fosforo"

Fase della procedura d'acquisto	Criteri ambientali
	<ul style="list-style-type: none">• <i>“Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili “</i> <p><i>(punti da 6.2.1 a 6.2.8 del D.M. 20 giugno 2012) dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.</i></p> <p><i>L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi(per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni).</i></p>

ALLEGATO A al D.M. 20/06/2012- dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti:
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m- xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametiltetralina)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 6.1.2 “Biodegradabilità dei tensioattivi”, al punto 6.1.4 “Sostanze biocide”; al punto 6.1.5 “Fragranze”; 6.1.6 “Fosforo”; 6.1.7 “Concentrazione di composti organici volatili”; 6.1.8 “Requisito dell’imballaggio” del D.M. 20/06/2012.
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301

FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300*/R28*; H301*/R25*; H304*/R65*; H310*/R27*; H311*/R24*; H330*/R23(vapori)R26*; H331*/R23(gas;polveri/nebbia)*; H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; H360FD*/R60R61 R60-R61*; H360Fd*/R60R63*; H360Df*/R61R62*; H361f/R62; H361d/R63; H361fd*/R62R63*; H362/R64; H370*/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28*; H371*/R68/20 R68/21 R68/22*; H372*/R 48/23 R48/24 R48/25*; H373*/R33 R48/20*; H400*/R50 R50/53*; H410/R50/53; H411/R51/53; H412*/R52/53*; H413*/R53*; EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070*/R39R41*; H334*/R42*; H317*/R43*
* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.
FIRMA
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.
FIRMA

ALLEGATO B al D.M. 20/06/2012- dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto superconcentrato, disinfettante o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'ambito delle pulizie periodiche o straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente dichiarazione.

L'aggiudicatario provvisorio dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. La stazione appaltante potrà richiedere, all'aggiudicatario provvisorio, per uno o più di tali prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi (specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del D.M. 20/06/2012).

Elenco dei prodotti per l'igiene:

MARCA	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CATEGORIA (detergente superconcentrato, disinfettante, "usi specifici" specificare funzione d'uso)	Prodotti disinfettanti: indicare n. di registrazione/autorizzazione del Ministero della salute; Prodotti "superconcentrati": indicare la percentuale di sostanza attiva

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dio*I
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* erano ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data devono essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella

FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2.2 “Biodegradabilità dei tensioattivi”, al punto 6.2.4 “Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide”; al punto 6.2.6 “Fragranze”; 6.2.7 “Fosforo”; 6.2.8 “Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili”; 6.2.9 “Requisito dell’imballaggio” del D.M. 20/06/2012.
FIRMA

**** Provvedere a stabilire i punteggi da applicare alle specifiche tecniche premianti**